

Codice A1715A

D.D. 13 novembre 2023, n. 965

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL SERRAGLIO" (AL). Presa d'atto della rinuncia alla concessione.**



**ATTO DD 965/A1715A/2023**

**DEL 13/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL SERRAGLIO" (AL). Presa d'atto della rinuncia alla concessione.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 315 del 17.11.1998 con la quale si è approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "IL SERRAGLIO" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 883, ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e il rilascio della concessione fino al 31.1.2003, a favore del Sig. MASSOBRIO Giovanni;

vista la determinazione dirigenziale n. 157 del 20.10.2000 con la quale si sono istituite le zone per

addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150;

viste le determinazioni dirigenziali n. 2 del 14.01.2003 e n. 368 del 16.06.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 684 del 06.08.2014 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "IL SERRAGLIO" di complessivi ha 883, ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. MASSOBRIO Giovanni, fino al 31.01.2021 e sono state altresì rinnovate le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150;

vista la determinazione dirigenziale 70/A1709C/2021 del 25 marzo 2021 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2027, intestando la stessa al Sig. MASSOBRIO Giovanni, nella qualità di Concessionario;

vista la determinazione dirigenziale 843/A1709C/2021 del 03 ottobre 2021 con la quale è stata autorizzata la riduzione della superficie dell'Azienda agri-turistico-venatoria IL SERRAGLIO ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, da 883 ettari a 773,1507 ettari che costituiranno così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione e di pronunciare, a seguito della riduzione di superficie dell'AATV, la decadenza dell'autorizzazione della zona di addestramento, allenamento e prova dei cani da caccia di tipo C) di 80 ettari di cui alla determinazione dirigenziale n. 270 del 25/03/2021;

vista l'istanza prot. n. 28126 del 10 ottobre 2023 con la quale il signor MASSOBRIO Giovanni, Concessionario della AATV "IL SERRAGLIO", "rassegna le proprie dimissioni da Concessionario e rinuncia alla concessione dell'AATV "IL SERRAGLIO";

preso atto che lo Statuto vigente del Consorzio prevede, nell'articolo 15 che *"(omissis) Il Direttore – Concessionario ha la facoltà di chiedere alla Regione Piemonte, senza interpellare i consorziati, la revoca della Concessione a suo insindacabile giudizio....."*;

considerato che, ai sensi dell'articolo 28 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO", e delle relative zone di addestramento, allenamento e prove dei cani;

ritenuto pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la scheda n. 330 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo

“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621, che fissa in giorni n. 45 dalla data di avvio del procedimento d’ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii , D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. 8 marzo 2004, n. 15-1195”;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

### **DETERMINA**

Di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "IL SERRAGLIO" ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, di ettari 773,1507 e delle relative zone di addestramento, allenamento e prove dei cani .

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale; in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla Provincia di Alessandria ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario, al Capo del Consorzio, alla Provincia di Alessandria, all'Ambito Territoriale di Caccia ATC AL4 e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto